



DECRETO DELLA DIRIGENTE
Segreteria generale
Ufficio gestione giuridica del personale

Costituzione della Commissione esaminatrice per l'espletamento della procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2024, n. 242

LA SEGRETARIA GENERALE

Vista la deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2024, n. 242 avente ad oggetto "Avviso di procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 - Assunzione per chiamata nominativa a tempo pieno e con contratto a tempo indeterminato attraverso un percorso di tirocinio di formazione e orientamento di due lavoratori / due lavoratrici da inserire nel profilo professionale di ausiliario / ausiliaria e di sorvegliante ai servizi di anticamera e portineria, posizione economico-professionale A1";

Preso atto che nella deliberazione della Giunta regionale n. 242 del 18 dicembre 2024 sopra citata si è stabilito che la Commissione esaminatrice sarà nominata con decreto del dirigente competente in materia di personale, secondo quanto previsto dall'art. 46 del D.P.Reg. 25 gennaio 2023, n. 2;

Ritenuto, quindi, di procedere alla costituzione della Commissione esaminatrice per l'espletamento della procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68 in base alle disposizioni di cui al D.P.Reg. n. 2 di data 25 gennaio 2023;

Visto pertanto il "Regolamento per l'accesso all'impiego in Regione ai sensi dell'art. 5 della legge regionale 21 luglio 2000, n. 3" emanato con D.P.Reg. 2 di data 25 gennaio 2023, il quale fra l'altro disciplina al Capo IX, le modalità di formazione delle commissioni di concorsi e selezioni nonché i compensi spettanti ai componenti / alle componenti degli organi e delle commissioni previsti dalle norme di legge o contrattuali;

Considerato che, ai sensi dell'art. 47, commi 1 e 2 del Regolamento sopra indicato, la commissione esaminatrice è composta da un dirigente / da una dirigente o da un funzionario preposto / una funzionaria preposta ad incarico dirigenziale, anche esterno all'Amministrazione regionale con funzioni di presidente, da due o quattro esperti, a seconda della complessità della procedura concorsuale/selettiva, scelti fra i dipendenti / le dipendenti dell'amministrazione regionale o di altre pubbliche amministrazioni appartenenti, di norma, ad una posizione economico-professionale almeno pari a quella dei posti messi a concorso o estranei all'amministrazione con funzioni di componenti, mentre le funzioni di segreteria delle commissioni esaminatrici sono svolte da personale appartenente ad una posizione economico professionale non inferiore alla B1;

Tenuto conto inoltre che il sopra citato art. 47 prevede:

- al comma 3 che la composizione delle commissioni esaminatrici deve adeguarsi alla consistenza dei gruppi linguistici, come rappresentati in Consiglio regionale, fatta salva

la possibilità che uno dei componenti/ delle componenti possa appartenere al gruppo linguistico ladino e che devono essere rappresentati entrambi i generi, salvo che ciò non sia possibile per ragioni che devono essere indicate nel provvedimento di costituzione;

- al comma 5 che alle commissioni possono essere aggregati componenti aggiunti / componenti aggiunte quando ciò sia richiesto dal numero dei concorrenti / delle concorrenti e per l'eventuale formazione di sottocommissioni, nonché per la valutazione di prove speciali;
- al comma 6 che alle commissioni possono essere aggregati componenti tecnici, con funzioni di traduzione o interpretariato. I componenti tecnici / le componenti tecniche non possono esprimere alcuna valutazione sulle prove dei candidati / delle candidate; i medesimi / le medesime devono essere presenti limitatamente alle sedute per le quali è necessario avvalersi della loro collaborazione;
- al comma 7 che per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimenti dei soggetti titolari nominati nella commissione può essere prevista la nomina di supplenti da effettuarsi con lo stesso provvedimento di nomina della commissione esaminatrice o con successivo provvedimento;

Visto inoltre l'art. 48, comma 3 del sopra indicato Regolamento, il quale prevede che non possono far parte di commissioni coloro che rivestono cariche politiche o che siano rappresentanti sindacali o designati dalle organizzazioni sindacali;

Preso atto inoltre che il sopra citato Regolamento all'art. 50, comma 3, ha disposto che per l'attività svolta dai dipendenti regionali / dalle dipendente regionali quali componenti o segretari / segretarie degli organi e delle commissioni comunque denominati previsti dalle norme di legge, di regolamento o contrattuali, non spetta alcun compenso;

Tenuto conto che sulla base delle candidature pervenute si procederà ad un colloquio conoscitivo che consisterà nell'individuazione dei candidati / delle candidate con riferimento alle mansioni richieste, privilegiando le esperienze lavorative di tipologie analoghe a quelle ricercate col presente avviso, buona capacità relazionale, in particolare nell'interazione diretta con l'utenza e nelle relazioni esterne di tipo indiretto e formale con altre istituzioni, nonché le conoscenze di cultura generale;

dispone

- di costituire nel modo seguente la Commissione esaminatrice per l'espletamento della procedura riservata ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, di cui alla deliberazione della Giunta regionale del 18 dicembre 2024, n. 242:

PRESIDENTE

Gabriele Morandell – Segretaria generale

COMPONENTI

Monica Leonardelli – Direttrice dell'Ufficio gestione giuridica del personale, posizione economico-professionale C3

Anna De Gregorio – in servizio presso la Corte d'Appello di Trento, posizione economico-professionale C2

SEGRETARIA

Debora Sorgon - in servizio presso l'Ufficio gestione giuridica del personale, posizione economico-professionale B3

SEGRETARIE SUPPLEMENTI

Alessia Nardin – in servizio presso l'Ufficio gestione giuridica del personale, posizione economico-professionale B4

Anna Mor – in servizio presso l'Ufficio gestione giuridica del personale, posizione economico-professionale B3

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. del Trentino - Alto Adige/Südtirol ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, per i soli vizi di legittimità, rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dalla data di piena conoscenza del medesimo.

Il presente decreto non dà luogo a ulteriori impegni di spesa.

LA VICE SEGRETARIA GENERALE

Claudia Anderle

Firmato digitalmente

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente, valido a tutti gli effetti di legge, predisposto e conservato presso questa Amministrazione (D.Lgs 82/05). L'indicazione del nome del firmatario sostituisce la sua firma autografa (art. 3 D. Lgs. 39/93).